

Quesito n. 1: In relazione a quanto indicato all'art. 4 del disciplinare di gara è stato chiesto se, in caso di RTI, il requisito del fatturato specifico nel settore della vigilanza armata, non inferiore complessivamente a una volta e mezzo l'importo di € 833.292,00, posto a base di gara, possa essere posseduto al 100% dalla ditta mandataria, nel caso in cui le mandati partecipano all' RTI per svolgere elusivamente il servizio di vigilanza non armata.

Risposta: In caso di RTI le percentuali minime del 60% e del 20% del fatturato specifico richiesto nel settore della vigilanza armata, rispettivamente dalla ditta mandataria e dalle ditte mandanti, devono essere possedute solo nel caso in cui tali ditte partecipano all' RTI per svolgere anche il servizio di vigilanza armata. Fermo restando che complessivamente il requisito posseduto dal raggruppamento deve essere almeno pari a quello richiesto per l'impresa singola.

Quesito n. 2: E' stato chiesto se la ditta che svolgerà il servizio di vigilanza non armata/ricevimento/accompagnamento visitatori debba applicare un determinato contratto collettivo.

Risposta: Nella documentazione di gara sono specificate le attività e gli obblighi relativi al servizio di vigilanza non armata; l'espletamento di tali attività deve essere effettuato nel rispetto del contratto di lavoro applicato dal partecipante alla gara.

Quesito n. 3: In relazione al sopralluogo previsto dall'art. 6 del disciplinare di gara è stato chiesto se, in caso di RTI costituendo, il sopralluogo debba essere effettuato da tutte le società facenti parte del raggruppamento o solo dalla mandataria e se, in questo secondo caso, la mandataria debba essere munita di delega da parte delle mandanti e dichiarare di effettuare il sopralluogo anche per conto di queste ultime e, infine, se l'attestato rilasciato dall'Agenzia debba fare riferimento anche alle mandanti.

Risposta: In caso di RTI costituendo il sopralluogo potrà essere effettuato da un incaricato munito di delega rilasciata da tutte le ditte facenti parte dell'RTI.

Quesito n. 4 : In relazione all'art. 7 punti C e D del disciplinare di gara è stato chiesto se, in caso di RTI, dovrà essere prodotta una sola copia del capitolato speciale e del disciplinare di gara sottoscritta da tutti i componenti l'RTI.

Risposta: In caso di RTI - sia costituito che costituendo tutte le imprese che lo compongono devono sottoscrivere la copia del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto.

Quesito n. 5: In relazione all'art. 7, lettera B punto 10, del disciplinare di gara è stato chiesto se, in caso di RTI costituendo composto da una società mandataria e due mandanti, debbano essere presentate tre referenze bancarie, una per ogni società, o soltanto due, una per la società mandataria e 1 di una delle due mandanti.

Risposta: In caso di RTI, il requisito di cui al punto 10 della lettera B dell'art. 7 può essere posseduto da tutti i soggetti cumulativamente. Ciò significa che è sufficiente produrre due referenze bancarie.

Quesito n. 6: in relazione ai punti 12 e 13 della dichiarazione unica (all. 3), è stato chiesto se in caso di RTI debba essere riportato, in entrambi i punti, al caso 2 il fatturato dell'impresa mandataria e al caso 3 il fatturato delle imprese mandanti; è stato chiesto inoltre se va indicato il fatturato specifico anche per le imprese mandanti che effettueranno il servizio di vigilanza non armata/ricevimento/accompagnamento visitatori o solo per quelle che effettueranno il servizio di vigilanza armata.

Risposta: Il fac-simile di dichiarazione unica di cui all'allegato 3 del disciplinare di gara prevede ai punti 12 e 13, rispettivamente, le dichiarazioni relative al fatturato globale e al fatturato specifico; per entrambi al caso 2 va indicato quello relativo all'impresa mandataria e al caso 3 quello relativo a ciascuna impresa mandante. Relativamente al punto 13, sia la ditta mandataria che le ditte mandanti dovranno dichiarare il fatturato specifico soltanto se le stesse, nell'ambito dell'RTI costituito o costituendo, si impegnano ad espletare anche il servizio di vigilanza armata; fermo restando che complessivamente la somma degli importi da indicare al caso 2 e al caso 3 deve essere almeno pari all'importo che l'impresa singola è tenuta ad indicare nel caso 1.

Quesito n. 7: E' stato chiesto se, in caso di RTI, il servizio di vigilanza armata possa essere svolto in parte dalla impresa mandataria e in parte dalla mandante, entrambe in possesso dell'autorizzazione prescritta dalla legge.

Risposta: L'art. 4 del disciplinare di gara consente la partecipazione di RTI; in tal caso, ai sensi dell'art. 37 comma 4 D.Lgs. 163/06, nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.

Quesito n. 8: In relazione a quanto indicato a pag 8 del disciplinare di gara - Busta B - 4° cpv, sono stati richiesti chiarimenti in merito alle 30 pagine di cui deve essere composta la relazione tecnica.

Risposta: Le "30 pagine" stabilite come limite massimo della relazione tecnica devono contenere la parte descrittiva relativa al servizio offerto (contenente tutti gli elementi e le informazioni ritenute utili per l'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 8 del disciplinare) ed alle qualità tecniche possedute da ciascun concorrente. L'indice e la documentazione a supporto, come gli attestati di partecipazione a corsi di formazione attinenti ai servizi prestati o da prestare, possono comparire come allegati alla relazione e in quanto tali non conteggiati nelle 30 pagine stabilite nel disciplinare (purché tutto ciò che è contenuto negli allegati sia già dichiarato nella relazione come qualità posseduta o offerta). Si precisa, altresì, che per "pagine" si deve intendere, come nella normalità dei casi, ogni facciata di formato A/4. Pertanto 30 pagine corrispondono a 30 facciate di formato A/4.

Quesito n. 9: E' stato chiesto in relazione al punto 15 della Dichiarazione di cui al punto B) della Documentazione amministrativa, se l'indicazione delle generalità e delle qualifiche professionali del personale che sarà impiegato nel servizio oggetto di gara costituisca parte integrante dell'Offerta tecnica oppure un separato documento, rispetto alla relazione tecnica, da inserire nella stessa Busta B.

Risposta: L'indicazione delle generalità e delle qualifiche professionali del personale che sarà impiegato nel servizio oggetto di gara costituisce parte integrante dell'Offerta tecnica e come tale deve essere inserita nella Busta B nella forma di allegato della relazione tecnica.

Quesito n.10: Sono stati chiesti chiarimenti in merito alle dichiarazioni, richieste nell'allegato 2 della gara, relative alle quote di partecipazione, esecuzione e qualificazione che devono possedere i componenti in caso di RTI costituendo

Risposta: Nelle dichiarazioni previste dall'allegato 2, in caso di raggruppamento temporaneo costituendo, devono essere

- specificate le parti del servizio che saranno svolte da ciascun mandante dell'RTI costituendo;

- indicate le quote di qualificazione (capacità tecnica/fatturato specifico) relative al servizio per il quale ciascun componente dell'RTI costituendo partecipa al raggruppamento;
- indicate le percentuali delle prestazioni che saranno eseguite da ciascun partecipante all'RTI costituendo e le corrispondenti quote di partecipazione al raggruppamento, che ai sensi dell'articolo 37, comma 13, del d.l.vo 163/2006 devono coincidere.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i partecipanti all' RTI costituendo.